

Repertorio n. 107748

Raccolta n. 12370



1935

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantasette il giorno otto

del mese di *Gennaio*

*8 - Gennaio 1987*



in Nuoro e nel mio studio sito in Via Lamarmora, 126.

Avanti a me dott. ANTONINO SAU, Notaio in Nuoro, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;

senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti, in possesso dei requisiti di legge, hanno, d'accordo fra loro e con il mio consenso, dichiarato di rinunciare

sono presenti:

- 1) *Muggio Maria* nata a *Saragaglia*, pubblica notaia, nata a *Oristano* il 19 Dic. 1933, residente a Nuoro via Veneto 48;
- 2) *Garippa Antonietta*, avvocatessa, nata a Nuoro il 21 Maggio 1929, residente nella via Vicolo del Pozzo 22
- 3) *D'Alin Rosa*, notaia, *Robetta*, Ingegnere, nata a Cagliari il 1 Dicembre 1944, residente a Nuoro via S. Quiriliano;
- 4) *Floris Franca*, notaia Franca, Ingegnere, nata a *Alghero* il 16 Novembre 1957, residente a Nuoro via Gramsci, 99;



UFFICIO DEL REGISTRO  
 Nuoro  
 Serie *le*  
 23-1-87  
 185  
 Reg. il  
 Lire cinquantamila-  
 quattrocento (50400)

IL DIRETTORE  
 DIRETTORE Regg.  
 (Dr. *Maria Murgia*)  
*Murgia*

- 5) Serra Angiola Maria, nubent, nata a Nuoro il 2 giugno 1952, residente ivi in via Uelas, 15;
- 6) Sotgi Maria, nubent, nata a Torres Ragnos il 17 agosto 1950, residente a Nuoro via Uelas, 15;
- 7) Pasedia Costantino, Rettore S. Gallico, nato a Orsini il 30 agosto 1928, residente a Nuoro vicolo del Pozzo 92

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dopo avermi dichiarato di essere tutti Cittadini Italiani, mi richiedono di voler ricevere il presente atto, in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

articolo 1

E' costituita fra essi componenti una ASSOCIAZIONE denominata "ENTE MUSICALE DI NUORO".

articolo 2

L'associazione ha sede in Nuoro, provvisoriamente in Via  
del Pozzo, 22

## articolo 3

L'associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo della sensibilità musicale, intervenire nell'educazione permanente per ciò che concerne l'ambito musicale, impegnando i propri iscritti e creare le condizioni per lo sviluppo della cultura musicale.

## articolo 4

L'associazione è retta dallo Statuto sociale che si compone di venticinque (25) articoli, e che firmato dai componenti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera A) omessane la lettura per esserne stato espressamente dispensato dai componenti medesimi, i quali dichiarano di averne preso visione e conoscenza prima e fuori di questo atto.

## articolo 5

L'associazione è retta da un consiglio Direttivo composto di sette membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Quale Presidente del Consiglio viene nominata

la signora Chironi Antonietta;

Vice Presidente viene nominato Demuru Zidda Mario;

Segretario viene nominato Gianoglio Gonario;

e quali Consiglieri vengono nominati:

Garippa Antonietta, Quaquero Angela Maria, D'Alia Rosetta e

Floris Salvatore.

## articolo 6

11938

La quota di iscrizione viene fissata in lire 50.000.000

articolo 7

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento della Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da parte della Associazione della personalità giuridica.

articolo 8

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione. Per la fine vengono delegati Sarippa A. e Mervetto M G. Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre facciate e quanto fin qui della quarta di un foglio, viene da me Notaio completato a mano e quindi da me letto ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me Notaio.

Bolli	12.000
Scritturati	2.000
Onerario	32.811
Repertorio	500
Casse Not.	7.183
T. Archivio	9.000
Copia Registro	
Copia Catasto	
TOTALE L.	58.500

Antonieta Garofalo  
 Massimiliano Gussetta  
 Rosa D'Alsa  
 Franco Florio  
 Ruggero Maria Sene  
 Mario (Sf)  
 Costantino Lucicoldo

Unloaf



STATUTO DELLA "ONLUS" ENTE MUSICALE DI NUORO

Allegato "A"  
Raccolta n° 23688

CAPO I

SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

E' costituita la "Associazione Ente Musicale di Nuoro, Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Nuoro, in Via Convento n. 12. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Nuoro non comporta modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3

L'Associazione è indipendente ed apolitica.

ARTICOLO 4

1.L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e dell'arte musicale, teatrale e di danza, contribuendo allo sviluppo della sensibilità musicale, teatrale e di danza; intervenendo nell'educazione permanente per ciò che concerne l'ambito musicale, teatrale e di danza, impegnando i propri iscritti a creare le condizioni per il loro sviluppo culturale e professionale.

*Garla*



2. L'Associazione si occupa, per mezzo di apposite sezioni:

- a) di organizzare e finalizzare manifestazioni musicali;
- b) di organizzare e finalizzare manifestazioni teatrali;
- c) di organizzare e finalizzare manifestazioni di danza;
- d) di collaborare con Enti Pubblici ed associazioni allo svolgimento di qualsiasi forma di attività musicale, teatrale e di danza, anche nel campo giovanile e scolastico;
- e) di cooperare con le iniziative degli Enti Pubblici del Capoluogo e della Regione, intese in qualsiasi modo a migliorare lo sviluppo delle attività musicali, teatrali e di danza nell'ambito regionale;
- f) di promuovere delle conferenze, stages e seminari diretti a diffondere la cultura musicale, teatrale e di danza nel territorio;
- g) di costituire e agevolare complessi corali, orchestrali e bandistici, gruppi e laboratori teatrali, compagnie di danza,

*Giulio*

*G*



approntando le attrezzature necessarie per la diffusione e catalogazione della musica discografica, in particolare di quella popolare, e dello sviluppo di forme teatrali della cultura popolare;

h) di contribuire con le proprie iniziative alla formazione professionale di tecnici operanti nel campo musicale, teatrale, di danza, scenografico e gestionale;

i) di organizzare e gestire attività di formazione professionale e ricerca nei campi di intervento;

j) di gestire, sia in proprio che insieme a Enti Pubblici o Privati, strutture permanenti idonee per manifestazioni musicali, teatrali, di danza e di spettacolo;

k) di cooperare allo sviluppo di istituzioni territoriali dedite allo studio e alla divulgazione della musica, del teatro e della danza;

l) di promuovere interscambi di manifestazioni musicali, teatrali e di danza, sia nel territorio Nazionale che Internazionale, favorendo lo sviluppo culturale ed artistico

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



del territorio.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

## CAPO II

### SOCI

#### ARTICOLO 5


1. Sono aderenti all'Associazione:

- a) i soci Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che hanno fatto parte del primo Consiglio direttivo, così come indicato nell'Atto costitutivo dell'associazione;
- b) i soci Ordinari: i cittadini maggiorenni che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza;
- c) i soci Sostenitori (Benemeriti): coloro che intendono sostenere l'attività dell'Associazione.

Essi possono essere oltreché persone fisiche, Società, Persone giuridiche ed Enti Pubblici.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un

*Scopas*





periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

5. Il numero dei soci è illimitato, essi non possono usare l'Associazione per fini di lucro.

6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvederà in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro detto termine, si intende che essa è stata respinta.

7. Chiunque aderisca all'Associazione può in



qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione.

#### ARTICOLO 6

Ogni socio deve:

- a) osservare le disposizioni statutarie, i deliberati dell'Assemblea e quelli del Consiglio Direttivo;
- b) cooperare efficacemente e lealmente all'incremento morale e materiale dell'Associazione;
- c) pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 7

La qualifica di socio si perde:

- a) per morosità di due anni, salvo a dimostrare la causa di forza maggiore;
- b) per atti o fatti contrastanti con i fini ed i principi dell'Associazione;
- c) per qualunque atto o fatto che possa arrecare grave danno morale all'Associazione ed ai Soci.

Ove il Socio colpito ritenga il provvedimento disciplinare ingiusto, potrà, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, ricorrere al definitivo



giudizio del Collegio dei Probiviri.

CAPO III

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il Fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
  - a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
  - b) dei redditi derivanti dal suo Patrimonio;
  - c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

*G. Mares*



5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

CAPO IV



giudizio del Collegio dei Probiviri.

### CAPO III

#### PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

#### ARTICOLO 8

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il Fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
  - a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
  - b) dei redditi derivanti dal suo Patrimonio;
  - c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

*G. M. A.*



## ORGANI SOCIALI

### ARTICOLO 9

Sono Organi dell'Associazione:


- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) Il Comitato dei Probiviri.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### ARTICOLO 10

#### Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è Organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo o da qualsiasi altro aderente all'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il




30 ottobre). Essa inoltre:

- a) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente, del Tesoriere, del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Probiviri;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, cinque Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti




all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio sindacale almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

5. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazione, da spediti almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza va pubblicata e con evidenza anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

6. L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente della stessa. Ciascun





delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aderenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

11. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero da un altro membro del consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

#### ARTICOLO 11

##### *Il Consiglio Direttivo*

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di sette a un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.



2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione integrale.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

*G. Llaes*



6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, e del Comitato Esecutivo;

c) la nomina di responsabili di settore;

d) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;

e) la predisposizione annuale dei bilanci e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri

*g. l. l.*



o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

13. Per le deliberazioni di straordinaria



amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda lire 100.000.000) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

#### ARTICOLO 12

##### *Il Presidente*

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Consiglio Direttivo può con propria delibera, attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad altri membri del Consiglio Direttivo stesso o a terzi estranei.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. Il Presidente coordina l'attività del Consiglio.

#### ARTICOLO 13

##### *Il Vice Presidente*

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia

*[Handwritten signature]*



impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### ARTICOLO 14

##### *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

#### ARTICOLO 15

##### *Libri dell'Associazione*

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a qualunque socio ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a

*[Handwritten signature]*



spese del richiedente.

#### ARTICOLO 16

##### *Il Tesoriere*

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### ARTICOLO 17

##### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e i compensi valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle

*[Handwritten signature]*



del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

#### ARTICOLO 18

##### *Bilancio consuntivo e preventivo*

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La

*G. Galassi*





richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### ARTICOLO 19

##### *Avanzi di gestione*

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 20

##### *Scioglimento*

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui



all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ARTICOLO 21

##### *Clausola compromissoria*

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Nuoro.

#### ARTICOLO 22

##### *Legge applicabile*

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

*Paul Jones*

*Breda*



Registrato a Nuoro il 17.07.98 al N. 988

Serie 1<sup>a</sup> L. 255/90

La presente fotocopia composta di N. 13

mezzi fogli é conforme all'originale e suoi allegati.

Si rilascia per usi di LEGGE

Nuoro, 31 AGO. 1998

*Carli*





ENTE MUSICALE DI NUORO

allegato A

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 2009

MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE APPROVATE NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA  
ANNUALE DEI SOCI TENUTA IL 18 GIUGNO 2009

**ARTICOLO 1 E'** costituita la "Associazione Ente Musicale di Nuoro".


**sostituisce il precedente:** *E' costituita la "Associazione Ente Musicale di Nuoro, Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale".*

**ARTICOLO 10 2.** L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (entro il 30 giugno).

**sostituisce il precedente:** *2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).*

*Le modifiche sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale dell'Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci dell'Ente Musicale di Nuoro del 18 giugno 2009.*

Il Presidente dell'Ente Musicale di Nuoro

Angelo Palmas  




**ENTE MUSICALE DI NUORO**  
Via Convento 12 - 08100 NUORO  
C.S. 00775550912

Nuoro, 18 giugno 2009

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ENTE MUSICALE DI NUORO

## CAPO I

### SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

#### ARTICOLO 1

1. È costituita l'Associazione "Ente Musicale di Nuoro".
2. A partire dal momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli artt. 45 ss. del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione assumerà la denominazione di "Ente Musicale di Nuoro, ente del terzo settore" (siglabile "Ente Musicale di Nuoro ETS"). Fino ad allora è fatto divieto all'Associazione di utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

#### ARTICOLO 2

1. L'Associazione ha sede in Nuoro, in Via Convento n. 8. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Nuoro non comporta modifica del presente Statuto.

#### ARTICOLO 3

1. L'associazione è indipendente ed apolitica.

#### ARTICOLO 4

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e dell'arte musicale, teatrale e di danza, contribuendo allo sviluppo della sensibilità musicale, teatrale e di danza; intervenendo nell'educazione permanente per ciò che concerne l'ambito musicale, teatrale e di danza, impegnando i propri iscritti a creare le condizioni per il loro sviluppo culturale e professionale.
2. L'associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera *i* del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, consistenti nella organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Si occupa, in particolare:
  - a) Di organizzare e finalizzare manifestazioni musicali;
  - b) Di organizzare e finalizzare manifestazioni teatrali;
  - c) Di organizzare e finalizzare manifestazioni di danza;
  - d) Di collaborare con Enti Pubblici ed associazioni allo svolgimento di qualsiasi forma di attività musicale, teatrale e di danza, anche nel campo giovanile e scolastico;
  - e) Di cooperare con le iniziative degli Enti Pubblici del Capoluogo e della Regione intese in qualsiasi modo a migliorare lo sviluppo delle attività musicali, teatrali e di danza nell'ambito regionale;



AD



- f) Di promuovere delle conferenze, *stages*, e seminari diretti a diffondere la cultura musicale, teatrale e di danza nel territorio;
- g) Di costituire e agevolare complessi corali, orchestrali e bandistici, gruppi e laboratori teatrali, compagnie di danza, approntando le attrezzature necessarie per la diffusione e catalogazione della musica discografica, in particolare di quella popolare, e dello sviluppo di forme teatrali della cultura popolare;
- h) Di contribuire con le proprie iniziative alla formazione professionale di tecnici operanti nel campo musicale, teatrale, di danza, scenografico e gestionale;
- i) Di organizzare e gestire attività di formazione professionale e ricerca nei campi di intervento;
- j) Di gestire, sia in proprio che insieme a Enti Pubblici o Privati, strutture permanenti idonee per manifestazioni musicali, teatrali, di danza e di spettacolo;
- k) Di cooperare allo sviluppo di istituzioni territoriali dedite allo studio e alla divulgazione della musica, del teatro e della danza;
- l) Di promuovere interscambi di manifestazioni musicali, teatrali e di danza, sia nel territorio Nazionale che Internazionale, favorendo lo sviluppo culturale ed artistico del territorio.

4. L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali al perseguimento del suo scopo secondo quanto disposto dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi. L'individuazione di tali attività è demandata al consiglio direttivo, che ne dà informazione all'assemblea nella prima occasione utile.

CAPO II

SOCI

ARTICOLO 5

ASD

1. Sono aderenti all'Associazione:

- a) I soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che hanno fatto parte del primo consiglio direttivo, così come indicato nell'Atto costitutivo dell'associazione;
- b) I soci ordinari: i soggetti che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che ne condividono le finalità;
- c) I soci sostenitori (benemeriti): coloro che intendono sostenere l'attività dell'Associazione.

Non possono aderire all'associazione le società che perseguono scopo di lucro, le pubbliche amministrazioni e tutti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e per tutte le deliberazioni sulle materie di cui all'articolo 10 del presente statuto. Ciascun socio può essere eletto come membro del consiglio direttivo e ha diritto di esaminare i libri dell'Associazione.



4. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
5. Il numero dei soci è illimitato, essi non possono usare l'Associazione per fini di lucro.
6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo, il quale provvederà in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni, dandone comunicazione agli interessati e curandone l'annotazione nel libro degli aderenti all'Associazione.
7. La decisione di respingere la domanda di ammissione deve essere motivata. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
8. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione.

#### ARTICOLO 6

1. Ogni socio deve:

- a) Osservare le disposizioni statutarie, i deliberati dell'assemblea e quelli del consiglio direttivo;
- b) Cooperare efficacemente e lealmente all'incremento morale e materiale dell'Associazione;
- c) Pagare la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.

#### ARTICOLO 7

2. La qualifica di socio si perde:

- a) Per morosità di due anni, salvo a dimostrare la causa di forza maggiore;
- b) Per atti o fatti contrastanti con i fini ed i principi dell'Associazione;
- c) Per qualunque atto o fatto che possa arrecare grave danno morale all'Associazione ed ai soci.

#### CAPO III

#### PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

#### ARTICOLO 8

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

AD



- a) Dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) Dei redditi derivanti dal suo Patrimonio;
- c) Degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### CAPO IV

#### ORGANI SOCIALI

#### ARTICOLO 9

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente.

Al verificarsi dei presupposti di legge, l'Associazione è tenuta a nominare l'organo di controllo.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### ARTICOLO 10

#### Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro del consiglio direttivo o da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

AP





2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- a) Provvede alla elezione del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente;
- b) Qualora si verificano i presupposti di legge, nomina l'organo di controllo e ne determina il compenso; fermo il potere di revoca, può delegare la nomina dell'organo di controllo e la determinazione puntuale del suo compenso al consiglio direttivo;
- c) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) Delibera sulle modifiche al presente statuto;
- e) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) Delibera lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché la devoluzione del suo patrimonio;
- g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, cinque consiglieri o dall'organo di controllo.

4. La convocazione è fatta di norma mediante comunicazione di posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, ed è inviata a tutti gli aderenti all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del consiglio direttivo e ai membri dell'organo di controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza. È consentito l'invio dell'avviso di convocazione anche con altri mezzi, purché sia osservata la forma scritta.

5. L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

7. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente della stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Per la nomina del presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aderenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

MP

10. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ovvero da un altro membro del consiglio direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

11. È comunque consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

## ARTICOLO 11

### Il consiglio direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, compresi il presidente e il vice presidente.

2. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del consiglio direttivo, questi viene sostituito dal primo dei non eletti, che dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica in consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione integrale.

5. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) La nomina di responsabili di settore;
- c) L'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti e la loro esclusione;
- d) La predisposizione annuale dei bilanci e del rendiconto consuntivo.

7. Il consiglio direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, i quali possono costituirsi in comitato esecutivo; oppure, a mezzo del presidente, può attribuire anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

8. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dall'organo di controllo. La convocazione è fatta mediante comunicazione di posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del consiglio direttivo e all'organo di controllo.



9. Ferma restando la comunicazione all'organo di controllo, il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

10. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del consiglio direttivo.

11. Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

12. È comunque consentito l'intervento alle riunioni del consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

13. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

14. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda 51.645,69 euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

## ARTICOLO 12

### Il presidente

1. Al presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il consiglio direttivo può con propria delibera, attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad altri membri del consiglio direttivo stesso o a terzi estranei.

2. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo, qualora istituito, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. È responsabile della tenuta dei libri dell'Associazione.

3. Il presidente coordina l'attività del consiglio direttivo.

## ARTICOLO 13

### Il vice presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

## ARTICOLO 14

### Organo di controllo

1. A norma dell'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, l'organo di controllo è nominato quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

AD



c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

A tal fine l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, verifica la sussistenza dei presupposti di cui al presente comma.

2. L'organo di controllo è costituito in forma monocratica, nella persona scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
3. L'incarico di organo di controllo è incompatibile con la carica di consigliere. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.
4. L'organo di controllo dura in carica due anni ed è rieleggibile.
5. Il limite massimo del compenso dell'organo di controllo è deliberato dall'assemblea, che può delegarne al consiglio direttivo la determinazione puntuale.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117/2017. Qualora si verificano i presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
7. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Il libro delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a cura dell'organo stesso.

## ARTICOLO 15


### Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del consiglio direttivo, nonché il Libro degli aderenti all'Associazione. Nel caso in cui sia costituito l'organo di controllo, tiene altresì il libro delle deliberazioni dell'organo stesso.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a qualunque socio ne faccia istanza al presidente, ovvero all'organo di controllo in relazione al libro delle deliberazioni dell'organo stesso; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

## ARTICOLO 16

### Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.



3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

5. Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora l'esercizio abbia registrato ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

## ARTICOLO 17

### Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Si applica quanto stabilito nell'art. 8 del d.lgs. n. 117/2017.

## ARTICOLO 18

### Scioglimento

1. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017, ad altri enti del terzo settore, individuati con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi al più tardi entro venti giorni dalla verifica della causa di scioglimento. In mancanza della predetta deliberazione, il patrimonio è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

## ARTICOLO 19

### Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

## ARTICOLO 20

AD

Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dallo statuto si applicano le norme del d.lgs. n. 117/2017 e in quanto compatibili le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Nuoro, 3 marzo 2023

Angelo Palmieri  
3/3/2023



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO  
Atto reg.to il 9/3/2023 al n° 255 serie 3  
euro ESENTE  
di cui euro \_\_\_\_\_ per trascrizione  
Il Direttore